

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIULIANO LEMME

Seduta del 13/05/2025

FATTO

1. Con ricorso del 17.1.2025, parte ricorrente deduceva quanto segue:

- di avere stipulato, in data 3.10.2017, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio;
- di avere provveduto all'estinzione anticipata del finanziamento;
- di aver esperito reclamo, chiedendo la restituzione di quanto versato in eccedenza.

Atteso l'esito negativo del reclamo, chiedeva dunque nuovamente a questo Arbitro la restituzione delle somme.

2. Si costituiva in giudizio l'intermediario, eccependo:

- che è stata rilasciata, da parte della ricorrente, una quietanza liberatoria a fronte delle somme restituite;
- che ha provveduto al rimborso in base alle condizioni contrattuali;
- che le commissioni di distribuzione sono costi up front non ripetibili.

Concludeva dunque per il rigetto del ricorso.

3. In sintesi, le parti hanno così precisato le proprie conclusioni:

Parte ricorrente:

“totale rimborso € 1.663,40.”

Parte resistente:

“respingere il ricorso in oggetto”.

DIRITTO

1. La presente controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta sua estinzione anticipata rispetto al termine pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'art. 125 sexies T.U.B., il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi “dovuti per la vita residua del contratto”.

Il tema del calcolo del rimborso per estinzione anticipata del finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, più volte affrontato da questo Arbitro, ha visto un sostanziale apporto al quadro interpretativo a seguito della sentenza dell'11.9.2019 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-383/18 (cd. sentenza Lexitor), secondo la quale “l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE (del Parlamento e del Consiglio, del 23.4.2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

La decisione della Corte, quantomeno per quanto riguarda i rapporti con i consumatori, non è stata scalfita dalla successiva decisione in causa C-555/21 del 9.2.2023 (cd sentenza Unicredit Bank of Austria); sul punto, v. Trib. Torino, ord. 20.3.2023, che non ritiene che il Giudice nazionale, nei contratti di consumo, possa discostarsi dalla decisione Lexitor a seguito della decisione Unicredit Bank of Austria.

In coerenza con tale sentenza interpretativa, il Collegio di Coordinamento ABF, con la decisione n. 26525/2019, aveva quindi rivisto il proprio precedente orientamento, affermando il principio secondo cui “a seguito della sentenza dell'11.9.2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies T.U.B. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front”.

In tale contesto è poi intervenuto l'art. 11 octies del d.l. n. 73/2021 (cd. Decreto sostegni bis), il cui primo comma stabilisce che, “per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e al fine di rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al [T.U.B.] sono apportate le seguenti modificazioni: ... c) l'art. 125 sexies è sostituito dal seguente: «Art. 125-sexies (Rimborso anticipato). — 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al



finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.»". Il secondo comma del citato art. 11 octies stabilisce inoltre che "l'articolo 125-sexies del [T.U.B.], come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del [T.U.B.] e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

A seguito dell'entrata in vigore di tale nuova normativa, il Collegio ABF di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento ABF la questione "se la norma intertemporale dettata dal comma 2 dell'art. 11 octies del Decreto sostegni-bis imponga di modificare l'orientamento fin qui seguito da questo Arbitro ... a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare ... se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data".

Con la decisione n. 21676/2021 il Collegio di Coordinamento ABF, presa in esame la nuova normativa, ha considerato che il secondo comma della disposizione "individua la disciplina applicabile all'estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25.7.2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125 sexies T.U.B.), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti".

Sulla base di tale premessa, il Collegio di Coordinamento ABF ha poi precisato che, "all'interno del nuovo art. 11 octies co. 2, la ... bipartizione fra contratti stipulati Decisione N. 821 del 26 gennaio 2023 Pag. 5/6 successivamente al 25.7.2021 – soggetti al nuovo art. 125 sexies T.U.B. – e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della novella, che non può ragionevolmente non avere tenuto presente l'interpretazione dell'art. 16 della Direttiva prospettata dalla C.G.U.E. nella ... sentenza Lexitor", aggiungendo che "l'eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (rectius, non applicazione) può operare solo quando la norma dell'Unione Europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla C.G.U.E.) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti ... In siffatta situazione, a un giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di

costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all'Arbitro Bancario e Finanziario, che non è un organo giurisdizionale" e che "non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea".

Il Collegio di Coordinamento ABF ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: "*In applicazione della novella legislativa di cui all'art. 11 octies co. 2 ultimo periodo del d.l. 25.5.2021 n. 73, convertito in legge n. 106 del 23.7.2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (cd. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (cd. costi up-front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014*".

In questo quadro, è poi intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, che ha dichiarato illegittimo l'art. 11-octies, co. 2, d.l. 73/2021, nella parte in cui, in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti relativi a contratti sottoscritti prima del 25.7.2021, limita il diritto del consumatore ad ottenere la riduzione del costo totale del finanziamento ai soli costi recurring, escludendo quelli up-front. Tenuto conto di tale sentenza, per tali contratti trova pertanto applicazione l'originario art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.

Infine, la l. 136/2023 è intervenuta sull'art. 11 octies, co. 2, del d.l. 73/2021, che ora risulta così formulato "*Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte*". La norma si applica a tutti i contratti sottoscritti prima del 25.7.2021.

È orientamento condiviso dai Collegi, nel segno di continuità con quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento con la dec. 26525/2019, calcolare il rimborso dovuto:

- per i costi recurring, applicando il criterio di proporzionalità lineare (salvo non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi up-front, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo c.d. della curva degli interessi (riduzione progressiva come per interessi corrispettivi).

Resta fermo il principio per il quale i costi iniziali, volti in via esclusiva alla conclusione del contratto, debbano considerarsi sempre up-front.

2. Non può d'altro canto ascriversi efficacia liberatoria alla quietanza sottoscritta dal ricorrente.

Sul punto, si fa presente che secondo la posizione recentemente condivisa tra i Collegi, in linea con il Collegio di Coordinamento (decisione n. 8827/17), "la quietanza liberatoria sottoscritta dal cliente [può] essere ritenuta idonea a integrare una rinuncia all'esercizio di ulteriori pretese relative al finanziamento estinto soltanto ove contenga: (i) un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, ossia la determinazione quantitativa



(ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente intende rinunciare; (ii) la volontà del dichiarante, espressa in termini non equivoci, di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere ulteriori somme dall'intermediario”.

La quietanza in esame non fa indicazione espressa della somma rinunciata e, dunque, non soddisfa i predetti requisiti (cfr. sul punto, Coll. Bologna, dec. 7004/2022).

3. Alla luce dei criteri di cui sopra, il rimborso dovuto a parte ricorrente può essere calcolato secondo la seguente tabella:

4. Non può d'altro canto essere presa in considerazione la domanda di restituzione di quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione, vuoi perché palesemente esplorativa, sin dalla formulazione, vuoi perché totalmente sfornita di prova.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 990,00 (novecentonovanta/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
CHIARA TENELLA SILLANI